

N. 3007-1377-2200-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 4 febbraio 2003

(Relatore: **ORICCHIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
(**GASPARRI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
(**LA LOGGIA**)

Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo
nella programmazione delle emittenti radiofoniche
e televisive locali e di quelle nazionali di televendita

Presentato l'11 luglio 2002

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 1377, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPARINI, BIANCHI CLERICI

Modifiche alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, concernenti
l'abolizione dell'obbligo di comunicazione politica per le
emittenti radiotelevisive locali

Presentata il 18 luglio 2001

n. 2200, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUSETTI, MERLO

Nuove disposizioni in materia di comunicazione politica
da parte delle emittenti radiotelevisive locali

Presentata il 21 gennaio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — I La materia della parità di accesso ai mezzi di informazione e della propaganda elettorale radiotelevisiva e a mezzo stampa è attualmente disciplinata dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.

Il presente disegno di legge si propone di innovare, semplificandola, tale normativa limitatamente alle emittenti radiofoniche e televisive locali.

La citata legge n. 28 del 2002 impone infatti alle emittenti locali, anche in periodo non elettorale, degli obblighi eccessivi rispetto al loro ambito di diffusione e alle loro dimensioni economiche. Si pensi, a titolo di esempio, all'obbligo di organizzare programmi di comunicazione politica e di informazione nelle forme indicate dalla legge stessa, nonché di collocare i messaggi politici autogestiti in appositi contenitori e di comunicare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con almeno quindici giorni di anticipo, la loro collocazione nel palinsesto; all'obbligo di praticare uno sconto del 50 per cento rispetto alle tariffe normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari ed offrire, al tempo stesso, spazi di comunicazione politica gratuiti per un tempo pari a quello dei messaggi effettivamente diffusi. Nei periodi di campagna elettorale le regole alle quali le emittenti radiotelevisive locali devono attenersi sono ancor più numerose ed articolate.

La estrema complessità e la difficile applicabilità alle emittenti locali della normativa recata dalla legge n. 28 del 2000 sono apparse con chiarezza in occasione delle campagne elettorali negli ultimi due anni, inducendo molte emittenti locali ad astenersi dal trasmettere programmi di informazione o di comunicazione politica — che costituiscono condizione per la

trasmissione di messaggi politici autogestiti a pagamento — per evitare il rischio di non rispettare appieno la complessa normativa in vigore e di incorrere nelle sanzioni dall'Autorità. Ciò ha comportato, di conseguenza, una lesione degli interessi dei cittadini dei collegi periferici e dei relativi candidati che non hanno potuto, rispettivamente, usufruire di una adeguata informazione durante la campagna elettorale e svolgere un'attiva partecipazione all'attività di propaganda tramite il mezzo radiotelevisivo.

L'intervento di riforma proposto, la cui urgenza è di tutta evidenza, trova legittimazione nella recente sentenza n. 155 del 2002 della Corte costituzionale nella quale è stata sottolineata la « rilevante differenza di ordine fattuale e giuridico tra emittenti ad ambito nazionale ed emittenti ad ambito locale, in considerazione della limitatezza delle risorse finanziarie disponibili per queste ultime ». Tale constatazione legittima indubbiamente una disciplina differenziata tra i due tipi di emittenza, capace di tenere conto delle maggiori difficoltà che la normativa attualmente in vigore impone alle emittenti locali.

Con il presente provvedimento si intende, dunque, introdurre una disciplina più snella e concisa, in grado di assicurare nel contempo una piena libertà di espressione ed opinione, nell'assoluto rispetto dell'articolo 21 della Costituzione, e il principio del pluralismo.

La Commissione ha sostanzialmente confermato l'impianto della disciplina proposta dal disegno di legge, apportando ad essa alcuni correttivi, sia di carattere formale, optando per una novella della legge n. 28 del 2000, sia di natura sostanziale, anche al fine di recepire suggerimenti formulati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni audita informalmente nel corso dell'esame in sede referente.

Quanto all'ambito di applicazione della nuova disciplina (articolo 1, capoverso articolo 11-*bis*) la Commissione ha ritenuto opportuno limitarla alle emittenti radiofoniche e televisive locali, escludendo sia le emittenti nazionali di televendita — ricomprese nel testo originario del disegno di legge tra i soggetti destinatari della legge — in ragione della loro diversa dimensione economica, sia la programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati comunque operanti in ambito nazionale.

L'elemento maggiormente innovativo della disciplina proposta è il fatto di demandare la definizione della normativa di dettaglio ad appositi codici di autoregolamentazione, secondo un modello diffuso in altri ordinamenti (capoverso articolo 11-*quater*).

Il compito di elaborare uno schema di codice di autoregolamentazione è affidato alle organizzazioni maggiormente rappresentative delle emittenti locali (individuate dalla Commissione in quelle che rappresentino almeno il cinque per cento delle predette emittenti). Lo schema di codice di autoregolamentazione, dopo essere stato sottoposto ai pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, viene trasmesso all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che delibera entro il termine di quindici giorni. L'attribuzione ad una autorità indipendente della competenza a deliberare in materia, introdotta dalla Commissione, è in linea con le esperienze straniere (Regno Unito, Francia Germania) e trova giustificazione nella peculiarità della materia oggetto di regolamentazione.

Il codice, così come deliberato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è quindi sottoscritto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle emittenti locali ed emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni.

Viene dunque lasciata ampia libertà alle emittenti locali nell'elaborazione del codice, nel rigoroso rispetto del plurali-

simo, della parità di trattamento, dell'imparzialità e dell'equità, che vengono enunciati quali principi fondamentali e regole insopprimibili nei programmi d'informazione e di comunicazione politica. Il codice di autoregolamentazione, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 11-*quater*, introdotto dalla Commissione, dovrà comunque contenere disposizioni che consentano a tutti i soggetti che partecipano alla competizione elettorale parità di condizioni nella comunicazione politica, anche con riferimento alla fasce orarie e al tempo di trasmissione. Si è ritenuto inoltre di continuare a prevedere, in favore delle emittenti che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, l'accesso ai rimborsi previsti dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 28 del 2000. Per i messaggi politici autogestiti a pagamento la determinazione dei prezzi è demandata al codice di autoregolamentazione, che dovrà comunque attenersi al principio della parità di trattamento.

Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni. A partire da tale data cessano di avere efficacia per le emittenti locali le disposizioni recate dal capo I della legge n. 28 del 2000, con eccezione di quelle relative al divieto di diffusione dei risultati di sondaggi politici ed elettorali di cui all'articolo 8 e di quelle relative ai messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, commi 3 e 5 (capoverso articolo 11-*septies*), nonché la disposizione dettata dall'articolo 1, comma 5 della legge n. 515 del 1993, concernente il divieto di apparizione in trasmissioni televisive di candidati (articolo 3).

Il compito di vigilare sull'osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge e dal codice di autoregolamentazione e di comminare le relative sanzioni, anche d'urgenza, è affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (capoverso articolo 11-*quinquies*).

Le sanzioni previste rispondono pienamente al principio di proporzionalità, in base al quale i mezzi adoperati non devono eccedere quanto è opportuno e necessario per il perseguimento dello scopo prefisso. Nella previsione del regime sanzionatorio, inoltre, si è data preferenza a misure che garantiscano un immediato ripristino della posizione lesa, in luogo della sola sanzione pecuniaria che l'esperienza ha dimostrato non avere sufficiente efficacia dissuasiva. Esse consistono in un ordine di eliminazione degli effetti pregiudizievoli, attuabile anche attraverso una trasmissione compensativa, la quale costituisce una forma di reintegrazione in forma specifica del diritto sacrificato del soggetto politico interessato. Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo l'Autorità potrà disporre la sospensione delle trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni.

In caso di inottemperanza è prevista l'irrogazione di una sanzione pecuniaria variabile tra un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 20.000 euro. Per la tutela

giurisdizionale contro i provvedimenti dell'Autorità, ad evitare ogni ambiguità e per una maggiore trasparenza si richiama espressamente la giurisdizione esclusiva prevista in via generale dall'articolo 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205.

L'articolo 2, introdotto dalla Commissione, apporta alla legge n. 28 del 2000, a decorrere dalla piena operatività della nuova disciplina, le modificazioni necessarie al fine di coordinare la normativa di carattere generale (nuovo capo I) con quella speciale introdotta dal nuovo capo II per le emittenti locali.

Alla luce delle considerazioni esposte e dell'orientamento complessivamente favorevole al merito del provvedimento manifestato nel corso dell'esame in sede referente anche da parte di forze politiche dell'opposizione, si auspica una sua rapida approvazione, in tempo utile per consentirne l'applicazione in occasione delle prossime scadenze elettorali.

Antonio ORICCHIO, *Relatore*.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3007

Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali e di quelle nazionali di televendita.

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali **ed a quelle nazionali di televendita.**

2. La presente legge non si applica alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali.

ART. 1.

1. Prima dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è inserita la seguente rubrica:

« CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA »

2. Dopo l'articolo 11 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è inserito il seguente Capo:

« CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE EMITTENTI LOCALI

ART. 11-*bis*.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni **del presente Capo** si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali.

2. **Le disposizioni del presente Capo** non si **applicano** alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo **e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale.**

3. Alle emittenti di cui al comma 1 la disciplina prevista dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, cessa di applicarsi dalla data del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 4.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per « emittente radiofonica e televisiva locale », ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione per l'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;

b) per « emittente nazionale di televendita », l'emittente autorizzata a trasmettere in ambito nazionale esclusivamente o prevalentemente programmi di televendita, per tali intendendosi le offerte fatte direttamente al pubblico attraverso il mezzo radiofonico o televisivo allo scopo di effettuare la fornitura di beni o la prestazione di servizi da parte di impresa diversa dalla concessionaria;

c) per « programma d'informazione », il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca;

d) per « programma di comunicazione politica », ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni;

e) per « Autorità », l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

(V., in diversa formulazione, il capoverso Art. 11-septies del presente comma e l'articolo 3).

ART. 11-ter.

(Definizioni).

1. Ai fini **del presente capo** si intende:

a) per « emittente radiofonica e televisiva locale », ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione **o comunque di altro titolo di legittimazione all'esercizio** della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;

soppressa;

b) identica;

c) identica.

soppressa.

ART. 3.

(Tutela del pluralismo).

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali **e quelle nazionali di televendita** devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.

2. Al fine di garantire il rispetto del principio del pluralismo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le organizzazioni maggiormente rappresentative delle emittenti locali **e di quelle nazionali di televendita** presentano al Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

ART. 11-*quater*.

(Tutela del pluralismo).

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.

2. Al fine di garantire **la parità di trattamento e l'imparzialità a tutti i soggetti politici**, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore **delle disposizioni di cui al presente Capo** le organizzazioni **che rappresentino almeno il cinque per cento** delle emittenti **radiofoniche e televisive** locali presentano al Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. **Decorso tale termine senza che le organizzazioni abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone comunque uno schema di codice sul quale devono essere acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.**

3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo deve comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica secondo una effettiva parità di condizioni tra i soggetti competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'arti-

3. Le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta.

4. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni **maggiormente rappresentative delle emittenti** di cui al comma 2, tenuto conto dei pareri di cui ai commi 2 e 3, sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che è approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni.

ART. 4.

(Vigilanza e poteri dell'Autorità).

1. L'Autorità vigila sul rispetto dei principi espressi nella presente legge e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 3, nonché delle disposizioni regolamentari ed attuative emanate dall'Autorità medesima.

colo 4, commi 3 e 5. Il codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilendo criteri di determinazione dei prezzi da parte di ogni emittente che tengano conto della normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di comprovata parità di costo tra gli stessi candidati.

4. Le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione **dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con i relativi pareri, è immediatamente trasmesso all'Autorità, che delibera entro il termine di quindici giorni dalla sua ricezione.**

5. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al comma 2, tenuto conto dei pareri **previsti dal medesimo comma 2**, sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che è **emanato** con decreto del Ministro delle comunicazioni, **come deliberato dall'Autorità. Decorso tale termine senza che le organizzazioni di cui al comma 2 abbiano provveduto a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni emana comunque con proprio decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni.**

ART. 11-*quinquies*.

(Vigilanza e poteri dell'Autorità).

1. L'Autorità vigila sul rispetto dei principi **contenuti nel presente capo** e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all'articolo **11-*quater***, nonché delle disposizioni regolamentari ed attuative emanate dall'Autorità medesima.

2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati, di comportamenti in violazione della presente legge, l'Autorità adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo.

3. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti e, in caso di inottemperanza, irroga nei confronti dell'emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.

4. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi agli organi di giustizia amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.

ART. 5.

(Norme regolamentari ed attuative dell'Autorità).

1. L'Autorità adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni della presente legge.

2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati **ovvero del Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità**, di comportamenti in violazione **del presente capo o del codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-*quater* e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al comma 1**, l'Autorità adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo. **Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo, l'Autorità può disporre la sospensione delle trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni.**

3. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti **adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo** e, in caso di inottemperanza, irroga nei confronti dell'emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da **1.000** euro a **20.000** euro.

4. *Identico.*

ART. 11-*sexies*.

(Norme regolamentari ed attuative dell'Autorità).

1. L'Autorità adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni **del presente capo.**

ART. 11-septies.

(Efficacia delle disposizioni di cui al capo I per le emittenti locali).

1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-*quater*, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8 ».

3. Prima dell'articolo 12 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è inserita la seguente rubrica:

« CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI »

ART. 2.

1. Con effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, alla medesima legge n. 28 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: « o a pagamento »;

b) il comma 5 dell'articolo 3 è abrogato;

c) al comma 6 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: « la denominazione "messaggio autogestito gratuito" o "messaggio autogestito a pagamento" e »;

d) al comma 7 dell'articolo 3 è soppresso il secondo periodo;

e) i commi 6 e 7 dell'articolo 4 sono abrogati;

f) al comma 8 dell'articolo 4 sono soppresse le parole: « e locali »;

g) all'alinea del comma 4 dell'articolo 10, le parole: « da 3 a 7 » sono sostituite dalle seguenti: « 3 e 4 »;

h) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 10 sono soppresse le parole: « o a pagamento ».

ART. 3.

1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'articolo 5 della medesima legge n. 28 del 2000.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0039400